



Rilancio dei settori agricoli in crisi e razionalizzazione delle strutture ministeriali - D.L. 51/2015

A.C. 3104-A

Dossier n° 304/2 - Elementi per l'esame in Assemblea
12 giugno 2015

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3104-A
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali
Iniziativa:	Governativa

Contenuto

Il decreto-legge in esame si compone di **8 articoli**.

L'**articolo 1 (commi 1-6)** prevede la possibilità per i produttori di **pagare in tre rate annuali senza interessi il prelievo** dovuto a causa dell'eccedenza di latte prodotto nell'ultima campagna lattiero-casearia di applicazione del regime delle quote-latte (1 aprile 2014-31 marzo 2015). E' richiesta la prestazione da parte del produttore di **fideiussione bancaria ed assicurativa** (*quest'ultima tipologia è stata aggiunta durante l'esame in Commissione*) a copertura delle rate relative agli anni 2016 e 2017. Le domande per accedere alla rateizzazione devono essere presentate ad Agea entro il 31 agosto 2015; possono essere oggetto di rateizzazione solo importi superiori a 5.000 euro.

Rateizzazione
prelievo e
quote-latte

Il **comma 6-bis**, *introdotto durante l'esame in Commissione*, prevede che AGEA possa provvedere, successivamente alla data in cui è prevista la cessazione della partecipazione del socio privato alla società che gestisce il SIAN (Sistema informatico agricolo nazionale), a gestire il sistema *direttamente o attraverso l'affidamento a terzi* selezionati attraverso l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica. L'operazione dovrà assicurare la piena operatività del sistema e la salvaguardia dei livelli occupazionali della società medesima esistenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

L'**articolo 2** prevede:

- al **comma 1** che per l'ultima campagna lattiero-casearia di applicazione del regime delle quote, in caso in cui residuino disponibilità finanziarie rispetto alle restituzioni dovute ai sensi della normativa vigente, è ammessa la **compensazione** per le aziende che hanno superato di oltre il 50 per cento il proprio quantitativo purché nel limite del 6 per cento del qualitativo disponibile (tali percentuali sono state definite nel *corso dell'esame in sede referente* in quanto originariamente il testo del decreto faceva riferimento alla possibilità di compensare solo le aziende che avevano superato il quantitativo disponibile fino al 12 per cento);

Regole di
compensazione

- al **comma 2**, che i **contratti** che hanno ad oggetto la cessione di latte crudo, stipulati nel territorio nazionale, **non possono avere durata inferiore ai 12 mesi** e che ISMEA è chiamata ad elaborare **mensilmente i costi medi di produzione del latte crudo**, tenendo conto della collocazione geografica dell'allevamento e della destinazione finale del latte crudo

Contratti di
cessione del
latte

- al **comma 3**, talune modifiche testuali all'[articolo 62 del D.L. 1/2012](#) che ha definito i requisiti dei contratti di cessione dei prodotti agricoli ed agroalimentari e le fattispecie configurabili come condotte commerciali sleali, prevedendo:

- l'aumento del **saggio di interessi**, da due a quattro punti percentuali, applicabile agli interessi dovuti in ragione della scadenza dei termini di pagamento, fissati, per le merci deteriorabili, in trenta giorni (*modifica approvata in Commissione*);
- l'**inasprimento delle sanzioni** applicabili in caso di violazioni di tali obblighi e la determinazione dell'entità della sanzione amministrativa relativa al mancato rispetto dei termini di pagamento, in riferimento non più al fatturato dell'azienda ma al solo fatturato

dell'azienda cessionaria (*modifica introdotta in Commissione*);

- la competenza dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e delle repressioni frodi ai fini della segnalazione all'Antitrust delle violazioni di tali obblighi;
- la destinazione degli **introiti** derivanti dalle violazioni relative alle relazioni commerciali nel settore del latte **al Fondo per gli investimenti nel settore lattiero-caseario**.

L'**articolo 3, modificato in più punti durante l'esame in Commissione**, introduce una nuova disciplina delle **organizzazioni interprofessionali**, associazioni private che raggruppano le organizzazioni nazionali rappresentative di un'attività economica nelle varie fasi legate alla produzione, al commercio ed alla trasformazione di un determinato prodotto agricolo

Organizzazioni
interprofessionali

Il **comma 1** prevede che può essere **riconosciuta** un'organizzazione interprofessionale nel settore lattiero caseario qualora rappresenti **una quota dell'attività economica pari ad almeno il 25 per cento** (nel testo originario del decreto-legge era prevista una percentuale del 20 per cento). E' stato, poi, precisato che tale quota può riguardare non solo l'intero settore ma anche *ciascun prodotto o gruppo di prodotti* e che, nel caso in cui le organizzazioni interprofessionali operino in una *singola circoscrizione economica*, la rappresentatività *deve essere pari al 51 per cento del relativo settore, prodotto o gruppo di prodotti e deve essere, comunque, pari al 15 per cento dell'attività economiche relative al settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari*.

Il **comma 2** stabilisce che il **riconoscimento** avviene con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. Anche a seguito del parere della Commissione per le questioni regionali, è stata prevista l'**intesa** con la **Conferenza Stato-regioni**. Può essere riconosciuta una sola organizzazione per settore o per ciascun prodotto o gruppo di prodotti del settore; in coerenza con quanto aggiunto nel comma 1, è stato specificato che il riconoscimento può avvenire anche per circoscrizione economica, sempre a livello nazionale. I requisiti sono quelli stabiliti dalla normativa europea. Qualora vengano presentate più domande, il riconoscimento è concesso all'organizzazione maggiormente rappresentativa. Restano validi i riconoscimenti già effettuati. E' possibile da parte delle organizzazioni interprofessionali associare, con funzione consultiva, le organizzazioni che rappresentano i consumatori ed i lavoratori del settore agricolo ed agroalimentare (quest'ultima specifica è stata introdotta durante l'esame in Commissione mentre è stato soppresso il riferimento alle organizzazioni rappresentative degli imprenditori), anche ai fini di acquisire un parere sugli atti vincolanti che le stesse organizzazioni possono adottare.

Nel corso dell'esame è stato aggiunto un **comma 2-bis** secondo il quale le Organizzazioni interprofessionali, nella **redazione dei contratti tipo** relativi alla vendita dei prodotti agricoli e per la fornitura dei prodotti trasformati, sono chiamate a garantire il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 62, commi 1 e 2, del [D.L. n. 1/2012](#) e delle relative disposizioni attuative.

L'[articolo 62 del decreto legge n. 1 del 2012](#), ha dettato per la prima volta disposizioni riguardanti la cessione di prodotti agricoli ed agroalimentari prevedendo: l'obbligo della forma scritta; l'indicazione nell'atto della durata, della quantità e delle caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento (comma 1); il divieto di comportamenti che impongano condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose ed ogni condotta commerciale sleale.

Il **comma 3** autorizza le **OI** a richiedere **contributi obbligatori** per lo svolgimento dei propri fini istituzionali, valevoli anche per coloro che non sono iscritti ma ai quali si applicano le regole valevoli *erga omnes* di cui al comma successivo. Tali contributi non hanno natura di prelievo fiscale e sono regolati dalle norme del diritto privato.

Il **comma 4** prevede che, secondo quanto disposto dal nuovo [regolamento europeo n. 1308/2013](#), è possibile richiedere, per un periodo limitato, che le **regole adottate dall'OI siano estese anche ai non iscritti**. Tali regole devono essere state adottate con il voto favorevole di almeno l'85% degli associati per ciascuna delle attività economiche cui le medesime si applicano.

Il **comma 5** dispone che, per concedere l'applicabilità *erga omnes* delle regole adottate dalle OI, i requisiti di rappresentatività devono essere dimostrati dall'organizzazione richiedente; sono presunti se la regola oggetto di richiesta di estensione non riscontra l'opposizione di altre organizzazioni; in tal caso esse devono dimostrare di rappresentare **più di un terzo degli operatori economici**.

Il **comma 6** dispone che in caso di violazione delle disposizioni valevoli *erga omnes* l'operatore economico è passibile di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 50.000 euro, definita in ragione dell'entità della violazione (nel testo originario del decreto-legge si

faceva riferimento al valore dei contratti stipulati); è stato, poi aggiunto che, in caso in cui la violazione riguardi le regole relative all'applicazione dei contratti tipo, la sanzione è calcolata riferendosi al valore dei contratti stipulati in violazione e fino al 10 per cento del loro valore.

Il **comma 7** estende le disposizioni di cui ai commi precedenti anche alle organizzazioni interprofessionali costituite negli altri settori (cereali, riso, zucchero, foraggi essiccati, sementi, luppolo, olio di oliva e olive da tavola, lino e canapa, prodotti ortofrutticoli, prodotti ortofrutticoli trasformati, banane, settore vitivinicolo, piante vive e prodotti della floricoltura, tabacco, carni, uova); in tal caso l'OI deve avere una **rappresentatività** pari ad almeno il **40% del relativo settore (nel testo originario era previsto il 35%)**; è stato, poi, aggiunto, in conformità con quanto previsto nel settore del latte, che tale percentuale può aver riguardo anche al *singolo prodotto* e che in caso di organizzazioni interprofessionali che operino in una singola *circoscrizione economica*, la rappresentatività minima richiesta è del 51% dell'attività economica del relativo settore, prodotto o gruppo di prodotti operanti nella medesima circoscrizione e comunque non inferiore al 30 % delle attività economiche di riferimento a livello nazionale.

Il **comma 8** dispone che, nel caso in cui successivamente al riconoscimento, un'altra OI dimostri di avere una rappresentatività maggiore rispetto all'organizzazione precedentemente autorizzata, si procede alla revoca della precedente ed al riconoscimento di quella maggiormente rappresentativa.

L'**articolo 4, modificato nel corso dell'esame presso la Commissione di merito**, istituisce il **Fondo per sostenere la realizzazione del piano di interventi nel settore olivicolo-oleario**. Il testo del decreto-legge prevedeva una dotazione di 4 milioni di euro per il 2015 ed 8 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017, nel corso dell'esame in Commissione il contributo finanziario è stato incrementato per il 2016 e 2017 a 14 milioni per ciascuna delle annualità richiamate. La copertura viene rinvenuta, in parte, riducendo l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseario, in parte, utilizzando alcuni residui in conto capitale. Sono state, poi, definite nel corso dell'esame in Commissione le finalità del Piano di interventi consistenti: nell'incremento della produzione attraverso il rinnovamento degli impianti e l'introduzione di nuovi sistemi culturali; nel sostegno all'attività di ricerca; nella valorizzazione del *made in Italy*; nel recupero varietale delle *cultivar* nazionali di olive da mensa in nuovi impianti olivicoli integralmente meccanizzabili; nell'incentivo all'aggregazione degli operatori della filiera.

Piano di
interventi nel
settore olivicolo-
oleario

L'**articolo 5, modificato nel corso dell'esame in sede referente**, autorizza le aziende agricole, non coperte da polizze assicurative agevolate, a richiedere **contributi compensativi** a carico del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura qualora siano state colpite da:

Contributi per
alluvioni e
fitopatologie

- **eventi alluvionali** e, secondo una specifica introdotta in Commissione, da **avversità atmosferiche** che abbiano raggiunto almeno l'11 grado della scala Beaufort, verificatisi in un arco temporale tra il 2014 e la data di emanazione del decreto in esame (l'intervento potrà riguardare, secondo quanto specificato dalla Commissione, anche le imprese agricole che hanno subito, nell'ultimo triennio, **danni alle scorte** di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa di eventi eccezionali e non più utilizzabili nell'ambito delle risorse già stanziato);
- **da infezioni di organismi nocivi ai vegetali negli anni 2013, 2014 e 2015** con priorità, secondo quanto specificato dalla Commissione, alla quelli legati alla diffusione del batterio *Xylella fastidiosa*, del *Cinipide del castagno* (per i quali è prevista un criterio di priorità a favore delle imprese che adottano metodi di lotta biologici) e della *flavescenza dorata*.

I **contributi compensativi** a carico del **Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura** fanno riferimento a: contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno sulla produzione lorda vendibile e per il ripristino delle strutture aziendali; prestiti ad ammortamento quinquennale per le maggiori esigenze di conduzione aziendale nell'anno in cui si è verificato l'evento ed in quello successivo; proroga delle rate delle operazioni di credito in scadenza.

Per gli interventi a favore delle imprese danneggiate dalla diffusione del batterio della *Xylella fastidiosa* la dotazione del Fondo di solidarietà viene incrementata di 1 milione di euro per il 2015 e di 10 milioni di euro per il 2016.

Per gli altri interventi come specificati nel corso dell'esame in Commissione è stata prevista un'integrazione del medesimo Fondo per un importo di 10 milioni per il 2016.

Durante l'esame in Commissione è stato aggiunto un **comma 3-bis** con il quale è stato disposto l'aumento del **Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura**,

Rifinanziamento

per un importo pari a 250.000 euro per il 2015 e a 2 milioni per il 2016, al fine di prevedere, a favore delle imprese di pesca ed acquacoltura ubicate nei territori colpiti da *avversità atmosferiche di eccezionale intensità*, a partire dall'anno 2012 e fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge, **interventi compensativi** per danni a produzioni e strutture non inserite nel Programma assicurativo annuale, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese di pesca e dell'acquacoltura.

di solidarietà
nazionale della
pesca e
dell'acquacoltura

L'**articolo 6** sopprime la **gestione commissariale delle attività ex Agensude** trasferisce le relative funzioni, con particolare riguardo alla gestione dei servizi idrici, ai Dipartimenti e alle Direzioni del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali competenti. Tale scelta, come è dato leggere nella relazione illustrativa, trova ragione nel fatto che gli interventi nazionali per l'irrigazione in agricoltura saranno contenuti nel Programma nazionale di sviluppo rurale (PSRN) in fase di approvazione e richiederanno, pertanto, una gestione coordinata con le politiche europee relative allo sviluppo rurale e con i fondi FEASR. Per tali ragioni si è ritenuto opportuno che, per il futuro, le politiche in materia di servizi idrici per l'agricoltura vengano gestite dalla Direzione generale dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Nel *corso dell'esame presso la Commissione* è stato specificato che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali accerta le risorse finanziarie in capo alla gestione commissariale, gli impegni ed i residui a disposizione; la riassegnazione delle risorse al Dicastero agricolo non inciderà sulla destinazione dei finanziamenti per gli interventi previsti nel regioni del Mezzogiorno.

Sopprimere
gestione
commissariale
ex Agensud

E' stato aggiunto un **comma 3-bis** che proroga al 31 dicembre 2015 l'autorizzazione al dirigente delegato del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ad effettuare pagamenti e riscossioni utilizzando il conto di tesoreria dell'ex ASSI, Agenzia per lo sviluppo del settore ippico.

E' stato, infine, introdotto un nuovo **art. 6-bis** recante norme per la trasparenza nelle relazioni contrattuali nelle filiere agricole; prevede che un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali istituisca delle Commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative chiamate a determinare le quotazioni di prezzo alle quali far riferimento nei contratti di compravendita e cessione dei prodotti agroalimentari.

Commissioni
uniche nazionali

Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente

La XIII Commissione Agricoltura ha svolto un ciclo di audizioni in merito a quanto contenuto nel decreto-legge in esame.

Il 19 maggio 2015 ha ascoltato i rappresentanti di Assolatte, Federalimentare, Federdistribuzione, Associazione nazionale cooperative di consumatori (ANCC-COOP) e Associazione nazionale cooperative tra dettaglianti (ANCD-CONAD).

In data 20 maggio 2015 sono stati ascoltati:

- i rappresentanti dell'Associazione nazionale condifesa ASNACODI, i rappresentanti della filiera olivicola - FEDER.D.O.P. Olio, Unione nazionale tra le associazioni di produttori di olive (Unaprol), Consorzio nazionale olivicoltori (CNO), Associazione italiana frantoiani oleari (AIFO) e Unasco;
- i rappresentanti delle organizzazioni sindacali Confasal-FNA, FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL e UGL Agroalimentare.

In data 21 maggio sono stati sentiti in audizione i rappresentanti delle organizzazioni agricole Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Alleanza delle cooperative italiane), Coldiretti, Copagri, UeCoop e Unci.

I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva

La I Commissione ha espresso parere favorevole.

La II Commissione Giustizia ed il Comitato per legislazione hanno chiesto che le innovazioni introdotte al comma 2 dell'art. 2 siano formulate in termini di novella all'[articolo 62 del D.L. 1/2012](#) considerando che l'[art. 62, comma 9, del D.L. 1/2012](#), come modificato dal decreto-legge in esame fa riferimento a specifiche violazioni relative a relazioni commerciali nel settore lattiero-caseario, contenute al comma 2 dell'art. 2, che manterrebbe come riferimento normativo il decreto-legge in esame.

La V Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole.

La VI Commissione Finanze ha chiesto di prevedere che la prestazione della fidejussione bancaria che deve essere rilasciata a garanzia della rateizzazione del prelievo sulla

produzione lattiera in eccesso sia richiesta solo nei casi in cui il prelievo sia superiore ad un determinato ammontare. Nel corso dell'esame in Commissione è stato previsto che oltre la fideiussione bancaria sia possibile rilasciare anche quella assicurativa.

La VIII Commissione Ambiente ha rilevato l'opportunità di far richiamo, laddove si fa riferimento alla fitopatie che hanno danneggiato le imprese agricole, anche alla "mosca olearia" e di estendere le misure ad altre calamità naturali diverse dalle alluvioni. L'articolo 5 è stato modificato sul punto inserendo alcune nuove fattispecie valutate in conformità con la normativa europea che regola la possibilità di fornire compensazioni in caso di fitopatie o avversità atmosferiche.

La X Commissione Attività produttive ha chiesto di valutare le disposizioni introdotte in merito: alla durata minima dei contratti di fornitura ed all'affidamento ad Ismea dell'elaborazione dei costi medi di produzione di latte crudo rispetto ai principi di tutela dell'autonomia contrattuale dei privati e di tutela della concorrenza; all'inasprimento delle sanzioni rispetto ai principi di equilibrio e proporzionalità.

La XI Commissione Lavoro e la XII Commissione Affari sociali hanno espresso parere favorevole.

La XIV Commissione politiche dell'Unione europea ha chiesto alla Commissione di valutare l'opportunità di incrementare la quota minima di rappresentatività necessaria per il riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali. La Commissione Agricoltura ha ampiamente modificato l'art. 3 portando da 20 a 25 la percentuale minima di rappresentatività richiesta per il riconoscimento.

La Commissione parlamentare per le questioni regionali ha chiesto che all'articolo 3, commi 2 e 8, si preveda che il riconoscimento e la revoca delle organizzazioni interprofessionali avvenga previa intesa con la Conferenza Stato-regioni. La condizione è stata recepita dalla Commissione.